

Esce la Circolare INPS su quota 100, ma i dubbi per la categoria permangono

Agenti di Commercio dimenticati

Necessari ulteriori chiarimenti sull'incumulabilità dei redditi

Nel notiziario di marzo vi avevamo informato che Federagenti aveva presentato un interpellato al Ministero del Lavoro in relazione alle varie problematiche nascenti dalla corretta applicazione della normativa relativa alla pensione "quota 100". In attesa della risposta ministeriale è intervenuta comunque l'INPS che con la circolare n. 117 del 9 agosto u.s. ha affrontato la questione dell'incumulabilità fra pensione "quota 100" e altri redditi. Come è noto infatti il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 all'articolo 14, 3° comma prevede che la pensione "quota 100" non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con altri redditi **ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui**. Noi tutti ben sappiamo, però, che gli agenti continuano a vedersi liquidate le provvigioni maturate in relazione agli ultimi affari conclusi prima della chiusura anche quando già in pensione, molto tempo dopo la cessazione del rapporto stesso. Da qui il dubbio su cosa potesse succedere ad un agente che in possesso dei requisiti anagrafici e previdenziali avesse deciso di usufruire della pensione "quota 100" e successivamente alla data di pensionamento si fosse visto liquidare dalla mandante le provvigioni residue. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Agenti di Commercio dimenticati
- Federagenti apre il nuovo ufficio ad Avellino
- I nostri figli tornano a scuola ed Enasarco ha un contributo per te
- Il riscatto laurea agevolato
- Venerdì 27 Settembre Convegno al Forum Agenti Cagliari
- Indennità di cessazione del rapporto
- L'esperto risponde

I nostri figli tornano a scuola ed Enasarco ha un contributo per te

Disponibili 300 euro per l'acquisto libri scolastici
... ma bisogna sbrigarsi!

La Fondazione ENASARCO mette a disposizione per ciascun figlio dell'iscritto un contributo pari a 300 euro a titolo di rimborso per l'acquisto di libri scolastici per l'anno accademico 2019/2020. Il contributo è richiedibile solo on line, senza invio di raccomandate o pec! Per presentare la domanda e conoscere tutti i requisiti contatta le nostre sedi.

Importante: al contributo per l'acquisto dei libri scolastici è stato destinato un budget complessivo di Euro 100.000. Saranno quindi assegnati bonus solo ai primi 330 figli di agenti che faranno la richiesta. Non aspettare!

Venerdì 27 Settembre Convegno al Forum Agenti Cagliari

Quale futuro per la nostra professione e per il nostro ente di previdenza

Federagenti, Fiarc ed Anasf continuano i loro incontri su tutto il territorio nazionale per informare gli agenti sui temi di maggior interesse. Due le principali questioni da porre all'attenzione della per nostra categoria.

La prima riguarda la necessità di ripensare e dare nuove regole per la professione, profondamente toccata dall'evoluzione delle tecniche di vendita e commerciali che tendono sempre più a bypassare il rappresentante/agente e sostituire il suo ruolo con piattaforme digitali in cui produttore e cliente finale si incontrano direttamente. Tale incontestabile realtà rende necessario un ripensamento complessivo del ruolo sia degli agenti che delle mandanti e del loro reciproco rapporto. Per fare ciò è però imprescindibile una maggiore attenzione alla categoria da parte delle Istituzioni e su questo le nostre associazioni vogliono fortemente puntare. ...

segue a pag.5

FATTURA ELETTRONICA
OBBLIGATORIA?

SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO




www.FattureAgenti.IT

Emetti le tue
Fatture Provvisorie
Elettroniche
in modo
totalmente gratuito.

Vai sul
Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva
il Tuo Account.
Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



i TUOI obiettivi? Sono più facili con

 soluzione
agenti

SCOPRI LA PROMO 

Agenti di Commercio dimenticati

Necessari ulteriori chiarimenti sull'incumulabilità dei redditi

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

Nel notiziario di marzo vi avevamo informato che Federagenti aveva presentato un interpellato al Ministero del Lavoro in relazione alle varie problematiche nascenti dalla corretta applicazione della normativa relativa alla pensione "quota 100". In attesa della risposta ministeriale è intervenuta comunque l'INPS che con la circolare n. 117 del 9 agosto u.s. ha affrontato la questione dell'incumulabilità fra pensione "quota 100" e altri redditi. Come è noto infatti il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 all'articolo 14, 3° comma prevede che la pensione "quota 100" non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con altri redditi **ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.**

Noi tutti ben sappiamo, però, che gli agenti continuano a vedersi liquidate le provvigioni maturate in relazione agli ultimi affari conclusi prima della chiusura anche quando già in pensione, molto tempo dopo la cessazione del rapporto stesso. Da qui il dubbio su cosa potesse succedere ad un agente che in possesso dei requisiti anagrafici e previdenziali avesse deciso di usufruire della pensione "quota 100" e successivamente alla data di pensionamento si fosse visto liquidare dalla mandante le provvigioni residue. Si sarebbe visto sospendere la pensione fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia?

La circolare INPS, affronta la questione dell'incumulabilità dei redditi eventualmente percepiti

dal pensionato "quota 100" in base alla natura degli stessi. Esamina quindi i redditi da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo, i redditi d'impresa e così via...


In relazione ai redditi da lavoro autonomo il problema viene risolto positivamente dall'INPS che al punto 1.1. della circolare, prevede che tali redditi rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, se percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, ma solo **"a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo"**. Pertanto un lavoratore autonomo anche dopo la pensione potrà continuare a percepire redditi, purché derivanti dall'attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento.

Gli agenti però, come ben sapete, producono reddito di impresa. Più precisamente il reddito dell'agente di commercio si inquadra tra i redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali previsti dall'art. 2195 del C.C. rientrando quindi ai fini fiscali fra i redditi di impresa di cui all'art. 55 del TUIR 917/1986. Sul punto la circolare INPS prevede: **"fra i redditi che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione: "vi sono" ... - i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro"**.

Alla luce di ciò quindi le provvigioni percepite dagli agenti successivamente alla cessazione del rapporto sembrerebbero rilevanti e tali da configurare l'incumulabilità con i redditi da

pensione con conseguente sospensione del pagamento della pensione.

Tale interpretazione appare però estremamente penalizzante nei confronti della categoria che si vedrebbe discriminata rispetto agli altri lavoratori autonomi. L'unico spiraglio per una diversa interpretazione più favorevole agli agenti è in una frase contenuta nella circolare, sempre laddove si parla di redditi di impresa. Infatti l'INPS prevede che, pur in presenza di reddito d'impresa "Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità **in ordine alla qualità di socio** che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa". Orbene per analogia, secondo Federagenti, tale dichiarazione potrebbe essere resa anche dall'agente attestando che dalla data di pensionamento lo stesso non svolge più attività lavorativa, risolvendo così il problema dell'incumulabilità in senso positivo come già fatto per gli altri lavoratori. Visto però l'importanza degli interessi in gioco ed il rischio di sospensione della pensione, riteniamo corretto che tale interpretazione, che per noi è l'unica possibile, al fine di evitare incredibili disegualanze tra lavoratori, sia formalmente ed ufficialmente fornita dall'INPS. La Federagenti, alla luce del tenore della circolare, è pertanto intenzionata a richiedere al più presto un intervento chiarificatore dell'Istituto, invitando nel contempo tutti gli agenti che hanno già maturato i requisiti alla prudenza.



FEDERAGENTI APRE IL NUOVO UFFICIO AD AVELLINO Presenti Ufficio vertenze, Caf e Patronato

Per rispondere alle tante richieste pervenute dai agenti di commercio locali, Federagenti ha deciso di aprire una nuova sede trasferendosi presso l'Unione Cisl in Via Matteotti 10.

Nei nuovi uffici già operativi, gli agenti e rappresentanti di commercio potranno essere ricevuti dal nostro responsabile di Sede Sig. Generoso Testa dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 13:00. Sempre preferibile fissare prima un appuntamento telefonico al 3351302661). Presso la sede è possibile ricevere assistenza in materia contrattuale nonché procedere alla definizione delle controversie con le mandanti attraverso l'istituto della conciliazione sindacale. È possibile inoltre ricevere aggiornamenti sulla professione e sulle novità normative che interessano la professione dell'agente di commercio.

Inoltre sempre presso la sede sarà possibile ricevere assistenza previdenziale attraverso il Patronato ed assistenza fiscale tramite il Caf Cisl.

Già numerosi sono i colleghi che hanno avuto modo di visitare i nuovi locali ed usufruire dell'assistenza dei nostri consulenti sindacali e dei professionisti convenzionati con la nostra associazione.

Con l'occasione vi ricordiamo i recapiti delle nostre sedi in Campania:

AVELLINO

Indirizzo: Via Matteotti, 10
Tel: 0825/782051
Cell: 335/1302661
Fax: 0825/782051

dal lunedì al venerdì
dalle 09,00 alle 13,00
previo appuntamento telefonico

BENEVENTO

Indirizzo: Corso Dante, 12
Cell: 335/1302661
Fax: 0825/782051

Si riceve previo
appuntamento telefonico

CASERTA

Indirizzo: Via J.F. Kennedy, 15
C/O Studio Matarazzi
Tel: 0823/216596
Fax: 0823/216596

Si riceve previo
appuntamento telefonico

NAPOLI

Indirizzo: Corso A. Lucci, 137
C/O Patronato Encal
Tel: 081/5536345
Cell: 347/9313066
Fax: 081/5536345

Si riceve previo
appuntamento telefonico

SALERNO

Indirizzo: Via Porta Elina, 11
C/O Cisl
Cell: 348/9182054 –
335/1302661
Fax: 0825/782051

Si riceve previo
appuntamento telefonico

Il riscatto laurea agevolato

La legge di conversione elimina il limite di età aprendo quindi anche agli over 45

di **Debora Bruno**

— Consulente Previdenziale Federagenti Roma —

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ha introdotto la possibilità di riscattare in forma agevolata gli anni di studio del corso di laurea, se situati dopo il 31 dicembre 1995 termine da cui la pensione è conteggiata con il metodo contributivo (tranne per quei lavoratori che alla stessa data possedevano un'anzianità previdenziale superiore ai 18 anni).

In particolare il comma 6 dell'articolo 20 del dl n. 4/2019 modificava il comma 5-quater all'articolo 2 (Corsi universitari di studio) del D. lgs n. 184/1997 consentendo la facoltà di riscatto "dei periodi da valutare con il sistema contributivo... fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età."

Il limite anagrafico è stato eliminato dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione del suddetto dl e pertanto la possibilità è concessa anche ai lavoratori over 45.

Il riscatto di laurea agevolato è possibile solo alle seguenti condizioni:

1. Il richiedente **deve avere almeno un contributo versato** in una **Gestione INPS** (e quindi il riscatto agevolato può essere richiesto anche dagli agenti e rappresentanti di commercio)
2. la misura è valida solo per gli anni di studi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo. Insomma, **possono essere riscattati**

solamente gli anni di studi dal **1 gennaio 1996 in poi**. Nel caso di periodi di studio a cavallo dei due sistemi si potrà chiedere il riscatto agevolato solo per il periodo del corso di studi successivo al **1 gennaio 1996**.

3. **Nel caso in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa parzialmente coincidente con il corso di studi i periodi sovrapponibili non possono essere riscattabili;**
4. **il massimo di annualità riscattabili**, in aderenza con quanto previsto dall'ordinario istituto del riscatto di laurea è pari alla durata **legale del corso di studi** e non a quelle che si sono effettivamente rese necessarie per il conseguimento del titolo (non sono riscattabili cioè i periodi cd. "fuori corso").

In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collocano nel sistema di calcolo contributivo è realmente agevolato perché determinato per tutti i richiedenti in modo fisso e **pari a poco più di 5.000 euro per ogni anno di studio**. Il contributo, per ogni anno da riscattare, è infatti pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Più precisamente l'onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. In sostanza quindi **il costo del riscatto agevo-**

lato è calcolato con le stesse modalità di quello destinato agli inoccupati: moltiplicando l'aliquota contributiva Ivs vigente (33%) per il **reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti**, mentre il metodo ordinario prende come riferimento l'ultima retribuzione imponibile del lavoratore cui viene applicata la percentuale del 33 per cento.

Anche in questo tipo di riscatto gli oneri sono deducibili fiscalmente anche con rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni).

Sul sito INPS è disponibile un **servizio gratuito di simulazione di calcolo** del costo del riscatto dei periodi di corsi di studio universitario. La funzione è raggiungibile sul sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza al seguente percorso: "**Prestazioni e Servizi**" > "**Tutti i servizi**" > "**Riscatto Laurea**" > "**Simulazione calcolo**".

I dati necessari per effettuare la simulazione sono:

- anno di iscrizione all'Università;
- numero di rate in cui frazionare il pagamento;
- periodo o periodi da riscattare.

In riferimento alle gestioni previdenziali per cui è possibile effettuare la simulazione del calcolo dell'onere di riscatto laurea nel solo sistema contributivo, oltre ai dati menzionati, la procedura richiede all'utente di inserire la retribuzione degli ultimi 12 mesi.

Gli Agenti interessati all'agevolazione possono contattare le ns. sedi. ■



I consulenti Federagenti sono a tua disposizione per risolvere le problematiche Inps/Enasarco



SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO



Cosa si può fare con il Nuovo Software Fatture Agenti.IT ?

- Gestione Fatture Elettroniche
- Emissione ed Invio Fatture Elettroniche Formato XML
- Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO
- Spedizione Fatture Via E-Mail
- Spedizione Fatture Via PEC
- Stampa su Carta Intestata
- Gestione Logo su Stampa Fattura
- Export in Word, Excel e PDF
- Gestione Pagamenti Fatture
- Consultazioni ENASARCO
- Grafici e Statistiche su 10 Anni a Confronto
- Gestione Aziende Mandanti
- Gestione Schede Clienti Potenziali e Acquisiti
- E molto altro ancora...

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche
in modo **TOTALMENTE GRATUITO.**

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT
e attiva il Tuo Account. **Tutto Gratis al 100%**

Venerdì 27 Settembre Convegno al Forum Agenti Cagliari

Quale futuro per la nostra professione e per il nostro ente di previdenza

a cura di **Giulio Favini**

— Responsabile Federagenti Sardegna —

Federagenti, Fiacr ed Anasf continuano i loro incontri su tutto il territorio nazionale per informare gli agenti sui temi di maggior interesse. Due le principali questioni da porre all'attenzione della per nostra categoria.

La prima riguarda la necessità di ripensare e dare nuove regole per la professione, profondamente toccata dall'evoluzione delle tecniche di vendita e commerciali che tendono sempre più a bypassare il rappresentante/agente e sostituire il suo ruolo con piattaforme digitali in cui produttore e cliente finale si incontrano direttamente. Tale incontestabile realtà rende necessario un ripensamento complessivo del ruolo sia degli agenti che delle mandanti e del loro reciproco rapporto. Per fare ciò è però imprescindibile una maggiore attenzione alla categoria da parte delle Istituzioni e su questo le nostre associazioni vogliono fortemente puntare.

La seconda questione riguarda l'ineludibilità di un cambiamento profondo nella gestione dell'Enasarco. Su questo punto, come ormai

ben sapete, Federagenti, Fiacr ed Anasf continuano a ribadire la loro volontà di costituire una lista unitaria ed un programma condiviso in occasione del prossimo appuntamento elettorale del 2020 in cui si procederà al rinnovo della Governance Enasarco. Questi, in sostanza, i principali temi che si affronteranno il prossimo venerdì 27 Settembre, dalle ore 10.30 all'Hotel Regina Margherita di Cagliari, quando in occasione del Forum agenti i rappresentanti Federagenti, FIARC-Confesercenti ed ANASf incontreranno gli Agenti di Commercio ed

i Consulenti Finanziari per confrontarsi sul futuro di queste professioni e sulle migliori tutele da attivare.

Invitiamo tutti i colleghi sardi a presenziare numerosi all'appuntamento, cogliendo tale occasione per esprimere le proprie idee e fornire il proprio prezioso contributo. ■



Saranno Relatori al Convegno:

- **Luca Gaburro**
(Segretario Generale Federagenti)
- **Fabio D'Onofrio**
(Coordinatore Nazionale FIARC-Confesercenti)
- **Alfonsino Mei**
(Consigliere Nazionale ANASf)
- **Roberto Bolognese**
(Presidente Regionale Confesercenti Sardegna)



**Vuoi verificare la tua posizione contributiva?
Vuoi attivare la polizza Enasarco o
vuoi godere delle prestazioni integrative offerte
dall'Ente? Contatta le nostre sedi**

www.federagenti.org



RadioAgenti.IT

passione per la vendita

LA WEB RADIO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

Scarica
l'App Ufficiale
e ascolta subito la
Web Radio
100%
Agenti di
Commercio



SEGUICI SU  

 329.672.55.62

www.RadioAgenti.IT

disponibile su:



Indennità di cessazione del rapporto

Accordi Economici collettivi, normativa italiana e direttiva europea

a cura di **Martina Sardo**

— Avvocato del Foro di Catania —
Consulente Federagenti Caltanissetta —

All'atto della cessazione del rapporto di agenzia, l'agente di commercio ha diritto, in presenza delle condizioni di legge, a conseguire un'indennità di fine rapporto.

Gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono criteri precisi per la quantificazione delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto, distinguendo tra indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) - sempre dovuta, anche quando il recesso sia stato esercitato dall'agente - indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, quest'ultima strettamente connessa all'incremento del volume degli affari sviluppati in corso di rapporto. Gli Accordi economici collettivi si applicano, tuttavia, solo ove siano richiamati nel contratto individuale o laddove le parti del contratto aderiscano alle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. Pertanto, in difetto di tali presupposti, la disciplina applicabile all'atto della cessazione del rapporto di agenzia non potrà che essere quella di legge, ovvero quella prevista dal codice civile. L'art. 1751 c.c., riformulato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, riconosce all'agente di commercio un'indenni-


tà di cessazione del rapporto a condizione che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità prevista dalla legge è, dunque, subordinata al ricorrere di precise condizioni, senz'altro più stringenti di quelle previste dagli AEC.

A differenza degli Accordi Economici Collettivi, l'art. 1751 c.c. non stabilisce, inoltre, criteri precisi per la quantificazione dell'indennità, limitandosi a prevedere, nel rispetto di quanto indicato dalla stessa direttiva 86/653/CEE, che l'importo dell'indennità non possa superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La disciplina appena richiamata presuppone, tuttavia, che il rapporto che volge al termine sia disciplinato dalla legge italiana o, quantomeno, dalla legge di un paese membro dell'UE. Infatti, sebbene in questa sede non si passerà al vago la legislazione di tutti gli stati membri, è sicuro che gli stessi, nel recepire la direttiva CEE, abbiano dovuto adeguarsi ai criteri minimi di tutela previsti dal legislatore comunitario. Un margine decisamente più elevato di incertezza si incontra, invece, tutte le volte in cui il con-

tratto di agenzia viene stipulato con una preponente estera non facente parte dell'Unione europea, considerato che il contratto sottoscritto dalle parti potrebbe anche prevedere l'applicazione della normativa straniera.

In tale ultimo caso bisognerebbe ricorrere ai principi di diritto internazionale privato ed alle convenzioni internazionali, onde verificare, caso per caso, quale tutela possa essere riconosciuta all'agente all'atto della cessazione del rapporto.

Per tali ragioni è di fondamentale importanza che ogni agente italiano che si appresta ad iniziare un rapporto di agenzia con una preponente estera valuti con attenzione il contenuto del contratto che intende sottoscrivere, tenendo sempre presente che il contratto di agenzia, al pari di ogni altro contratto, ha forza di legge tra le parti e, dunque, una volta sottoscritto è destinato a regolare il rapporto per tutta la sua durata ed in ogni suo aspetto, ivi compreso il momento della sua cessazione. ■



Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Buon giorno, 16 mesi fa ho chiuso i rapporti con un'azienda con la quale ho collaborato come agente per 8 anni. Dopo circa tre mesi dalla conclusione del rapporto ricevetti il firr dall'enasarco e nient'altro. Alcuni colleghi dell'azienda con la quale attualmente collaboro mi dicono che, pur essendo stato io a dare le dimissioni, avrei dovuto ricevere altre indennità. Secondo voi è così?

Risposta: Se è stato lei a dare le dimissioni il rapporto si è interrotto per sua volontà, e quindi nulla le è dovuto oltre al Firr. Se però ha motivato le dimissioni per gravi inadempienze attribuibili all'azienda allora lei avrebbe avuto diritto anche alle altre indennità e precisamente all'indennità suppletiva di clientela, all'indennità meritocratica e all'indennità di mancato preavviso. Qualora quindi ricorra questa seconda ipotesi, benché il codice civile preveda che l'indennità di fine rapporto debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto, la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina per un esame più approfondito della questione.

Domanda: Buona sera, l'azienda preponente dopo 4 anni di collaborazione vuole farmi sottoscrivere una clausola con un budget semestrale superiore del 15% a quello che mediamente realizzo attualmente con previsione inoltre di poter

“rescindere il contratto per giusta causa al mancato raggiungimento dello stesso per due semestri consecutivi”, è legale? come posso difendermi?

Risposta: Ovviamente per una risposta esaustiva occorre leggere il suo attuale contratto. Se questo – come sembra - non prevede l'assegnazione di un budget minimo da conseguire o pur prevedendolo non ricollega al mancato raggiungimento alcuna conseguenza, Lei non è obbligato a sottoscrivere la modifica contrattuale, in quanto la clausola proposta dall'azienda costituisce una chiara modifica peggiorativa per lei del contratto. Non rientrando la materia oggetto della clausola tra quelle contemplate dall'art. 2 dell'AEC la stessa non può essere unilateralmente decisa dalla mandante, ma può essere introdotta solo con la concorde volontà delle parti.

Le consigliamo quindi di non sottoscrivere nulla e laddove l'azienda insista sul punto la invitiamo a rivolgersi immediatamente alla sede Federagenti al lei più vicina per essere pienamente tutelato nel prosieguo della vicenda.

Domanda: Dopo quasi 20 anni come lavoratore dipendente e oltre 22 come agente a fine anno chiudo partita iva e vado in pensione. Sia come dipendente che come agente monomandatario ho sempre lavorato per la stessa azienda a cui lascerò quindi un portafoglio clienti attivi, che ha un buon valore economico. Mi spetterà un'indennità per tale portafoglio? Cosa deve darmi la mandante e cosa invece l'Enasarco? Devo fare io richieste o la liquidazione del dovuto sarà automatica?

Risposta: Poiché la sua lunga e sicuramente inusuale carriera “al servizio” di una unica azienda prima come lavoratore e poi come agente si conclude per il conseguimento del diritto alla pensione (ininfluente se Inps o Ena-

sarco e se di vecchiaia o anticipata) lei avrà diritto a vedersi pagate tutte le indennità di fine rapporto previste dalla normativa che regola il suo rapporto.

Se si applicano – come pensiamo – gli accordi economici collettivi, lei avrà diritto alle seguenti indennità:

- Firr – fondo risoluzione rapporto che le sarà corrisposto dall'Enasarco a seguito della comunicazione di cessazione del rapporto che l'azienda preponente deve inviare all'ente previdenziale;
- Indennità suppletiva di clientela che le sarà corrisposta direttamente dall'azienda. Gli AEC così determinano le modalità di calcolo:
 - 3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
 - 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno;
 - ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto.

L'AEC Industria è più penalizzante per l'agente in quanto riconosce le percentuali aggiuntive nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

- Indennità meritocratica che le sarà corrisposta, ove presente, direttamente dall'azienda collegata all'incremento del fatturato nel corso del rapporto.

Come vede non esiste quindi un'indennità “di portafoglio”, ma varie voci indennitarie.

Per avere maggiori chiarimenti, per l'effettuazione dei conteggi delle indennità e per assistenza per le pratiche previdenziali Enasarco la invitiamo a rivolgersi presso la sede Federagenti a lei più vicina. ■



Hai problemi con la mandante?

Trova la ns. sede più vicina su

www.federagenti.org





Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell'art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy. Per maggiori informazioni www.agentinews.it/privacy - La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l'Autorizzazione al trattamento dei dati.



Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel settore
fitoterapico e integratori,
Cerca Agenti per la zona
di **Palermo, Trapani e**
Agrigento per il canale
farmacia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezione@specchiasol.it



Cosa proponiamo:

- Rimborso spese, provvigioni fisse e variabili legate al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi della vendita.
- Strumenti informatici per ottimizzare l'attività in zona.
- Affiancamento costante del proprio responsabile per il raggiungimento degli obiettivi.

Berner S.p.A. per potenziare la rete commerciale seleziona
Professionisti della vendita sul territorio nazionale.

- Formazione continua e possibilità di crescita professionale in base alle attitudini e potenzialità di ciascuno.
- Attività di supporto tramite tutte le aeree aziendali per favorire le fasi della vendita, garantendo così servizio e soddisfazione dei nostri clienti e collaboratori.

Per inviare la tua candidatura collegati a: shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi



André Media Italia S.r.l.
offre l'opportunità alle PMI di estendere
le proprie occasioni di business
attraverso pubblicità nei supermercati
e nella Grande Distribuzione.
Cerchiamo Venditori "High Performer"
su cui investire per consolidarci
sul territorio dell'**Abruzzo**.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
agenti@andre-media.it

Gen-Art S.r.l. è tra le prime aziende
di distribuzione a carattere nazionale di prodotti destinati ai concessionari di
auto di tutte le marche, alle grandi officine meccaniche e ai maggiori ricambisti
e opera su tutto il territorio nazionale con una capillare rete vendita.
Ricerca su tutto il territorio nazionale
AGENTI MONOMANDATARI.

SI OFFRE:

- Fisso provvigionale;
- Provvigioni e premi legati al raggiungimento degli obiettivi di vendita;
- Rimborso spese vettura.



Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezioni@gen-art.com



evergreen s.r.l. Azienda leader nella produzione di cartucce
toner per stampanti e noleggio multifunzione,
Ricerca Agente Mono/Plurimandatario
per zone libere del Piemonte per distribuire il nostro prodotto
ad ampio raggio: cliente finale, rivenditori, piccole grandi aziende e
pubblica amministrazione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: info@evergreensrl.eu



Azienda Nazionale cerca personale
per la diffusione di un nuovo prodotto 3D rivoluzionario
nel suo settore. Nel processo di selezione mostreremo
inizialmente l'articolo ai Candidati
e successivamente procederemo alla selezione.
Requisiti indispensabili richiesti: diploma/laurea;
età max. 50 anni; auto propria; portafoglio clienti.
Garantiamo condizioni economiche interessanti al di sopra
della media nazionale.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: redazione@cercoagenti.it



Per un nuovo progetto distributivo d'insieme,
due aziende, operanti nel settore food & wine
con prodotti di assoluta eccellenza
nel settore Ho.Re.Ca.,
Ricercano una figura commerciale
preferibilmente femminile
per la zona di **Brescia** e provincia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
alessandro@patanegra.it e
info@bollicinemonamour.it



Be Much, azienda nel settore della cosmesi, partner ufficiale
di Miss Italia 2019/2020. **Ricerca Business Manager,**
Agenti di Commercio Monomandatari, su tutto il territorio
nazionale. **Si richiede:** diploma/laurea; esperienza nella
vendita; ottime capacità commerciali, di negoziazione e
di fidelizzazione del Cliente.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

ileniamazzoni@bemuch.it



Checks S.p.A.,
organismo di Ispezione autorizzato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le verifiche di impianti
di messa e leader assoluta in Italia nel canale BtoB,
Cerca Consulenti da inserire nella propria rete commerciale
in vista di un preciso programma di espansione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

selezioni@checks-italia.com



Azienda produttrice di vernici e colori
con oltre 65 anni di attività
ricerca Agenti Plurimandatari
operanti nel settore rivendita tradizionale
per la **Puglia**: zone di Foggia e Lecce
e la **Basilicata**: tutta la regione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: info@brandinicolor.com

**Vuoi inserire un annuncio di ricerca agenti
sul prossimo numero di AgentiNews?**

CHIAMACI SUBITO AL NUMERO VERDE 800.320.315

